



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Complectens Constitutiones ab Alexandro VIII. Innocentio XII. & Clemente
XI. editas

Luxemburgi, 1739

XIII. Constitutiones Congreg. Presbyt. Sæcularium SS. Trinit. Peregrinorum
de Urbe.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74715](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74715)

Ordinis in eadem Sacra Theologia versatioribus, quique per septennium, laudabiliter legerint in Capitulis Generalibus, vel Provincialibus dumtaxat, & non alibi examinari, & ab aliis, vel saltem a quatuor eorum per secreta, & reiterata vota, tanquam idonei, & laurea digni approbati fuerint, itaut si fecus aliqua in parte fieri contigerit, Minister Generalis privationis vocis activæ, & passivæ, ac officiorum si quæ habuerint, & laureati nullitatis collatæ laureæ pœnas respectivè ipso facto incurrant, auctoritate Apostolica tenore præsentium concedimus, & indulgemus, salva tamen semper in præmissis auctoritate Congregationis prædictorum Cardinalium.

Clausula.

§. 3. Decernentes easdem præsentibus literas, semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis, ad quos spectat, & pro tempore quocumque spectabit in omnibus, & per omnia plenissime suffragari, & ab illis respectivè inviolabiliter observari: Sicque in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegates, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, & definiri debere; ac irritum, & inane, si fecus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 4. Non obstantibus præmissis, Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, necnon dicti Ordinis, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis, & literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanens, ad præmissorum effectum, hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, caterisque contrariis quibuscumque.

§. 5. Volumus autem, ut earumdem præsentium literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis manu alicujus notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis eadem prorsus fides ubique locorum adhibeatur, quæ ipsis præsentibus adhibetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die XVII. Maji MDCXCII., Pontific. nostri Anno Primo.

XII.

Confirmatur Indulgentia Plen. Perp. in Ecclesiis Monialium Visitationis Beate Mariæ Virginis in festo S. Francisci Salesii.

Hec Indulgentia concessa fuit ab Alex. VII. Const. ed. 1666. Septem. 18.

Dat. 2. Junii
1692. An. 1.

INNOCENTIUS PAPA XII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Præd. Indulg. concessa fuit visitantibus Ecclesiis dd. Monialium.

Dudum fel. rec. Alexander PP. VII. prædecessor noster pro peculiari sua erga Sanctum Franciscum Salesium, quem ad Omnipotentis Dei gloriam, exaltationem Catholicæ Fidei, & Christianæ Religionis incrementum Sanctorum Catalogo solemnî Ritu adscripserat, devotione, omnibus utriusque sexus Christianis vere penitentibus, & confessis, ac sacra Communione refectis, qui aliquam ex Ecclesiis Monasteriorum Monialium Ordinis Visitationis Beate Mariæ Virginis Immaculatæ a memorato Sancto Francisco instituti, tam eatenus erectorum, quam imposterum quocumque erigendorum, & ubique existentium, die festo ejusdem Sancti Francisci Salesii a primis vespere usque ad occasum solis diei

hujusmodi singulis annis devote visitassent, & ibi pro Christianorum Principum concordia, hæresum extirpatione, ac Sanctæ Mariæ Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effudissent, plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam, & remissionem misericorditer in Domino concessit, & alias prout in ejusdem Alexandri prædecessoris literis desuper in simili forma Brevis die 18. Septembris 1666. expeditis, quas perpetuis futuris temporibus valere voluit, & quarum tenorem præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, & inserto haberi volumus, uberiorius continetur.

§. 1. Nunc autem Nos supplicationibus dilectæ in Christo filiæ modernæ Superiorissæ Monasterii Monialium ipsius Sancti Francisci Salesii de Urbe nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, Indulgentiam a memorato Alexandro prædecessore, sicut præmittitur, in perpetuum concessam, ac desuper expeditas ejus literas præfatas, auctoritate Apostolica tenore præsentium itidem perpetuo approbamus, & confirmamus, illisque inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die II. Junii MDCXCII., Pontific. nostri Anno Primo.

Preces Superiorissæ.

Confirmatio præfate Indulg.

Confirmantur Constitutiones Congregationis Presbyterorum Sæcularium SSmæ Trinitatis Peregrinorum, & Convalescentium de Urbe.

XIII.

Ab Innoc. XI. Const. ed. 1684. Nov. 15. P. 9. confirmata fuerunt Constitutiones Presbyterorum Sancti Josephi de Urbe. Et hujus Pontificis Constit. ed. 1692. Jun. 21. P. 1. Constitutiones Presbyterorum S. Lucie Bononien.

INNOCENTIUS PAPA XII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Dat. 3. Junii
1692. An. 1.

EX debito Pastoralis officii, quo Catholicæ Ecclesiæ regimini Divina dispositione præsidemus, ad ea, quæ Christianæ charitatis, atque pietatis opera ubique locorum, & præsertim in hac Alma Urbe nostra, ex qua bonorum operum exempla in omnes Christiani Orbis partes assidue promanant, modis congruis promoventur, favorabiliter intendentes, Congregationes Christi fidelium in sortem Domini vocatorum laudabiliter in id ipsum incumbentes paterno favore libenter prosequimur, & illis, quæ pro felici earum regimine, & gubernio, provide prudenterque constituta esse noscuntur, ut firma semper atque illibata persistant, Apostolici muniminis adjungimus firmitatem.

Exordium.

§. 1. Exponi siquidem nobis nuper fecerunt dilecti filii Superior, & Presbyteri Congregationis Presbyterorum sæcularium in Ecclesia Sanctissimæ Trinitatis Peregrinorum, & Convalescentium de Urbe præfata instituta, quod alias pro felici ipsorum Exponentium, & Congregationis hujusmodi directione a quodam Mariano Socino, dum vixit, Presbytero sæculari Congregationis Oratorii Sancti Philippi Neri de eadem Urbe formatæ, seu compilatæ fuerunt nonnullæ Constitutiones tenoris, qui sequitur, videlicet.

A quo conditæ fuerint sequentes Constitutiones.

Costituzioni della Congregazione de' Sacerdoti dell' Archiconfraternità della Santissima Trinità de' Pellegrini, e Convalescenti di Roma.

FINE DELL' ISTITUTO.

Il fine, che devono avere li Sacerdoti chiamati a questa Congregazione, si riduce principal-

mente a due capi, che sono; primo l'acquisto della propria perfezione; secondo la cooperazione al bene spirituale de' Proffimi. E per la conservazione di questi due sublimi fini dovrà ciascun Sacerdote coltivare seriamente un vero spirito Ecclesiastico, ed una fedele osservanza delle presenti Costituzioni, come istrumento della propria, ed altrui perfezione, accendendosi ciascuno alla pietà, ed allo spirito, non solamente con la viva reminiscenza dell' obbligo, che porta seco lo stato Sacerdotale, ma anco con la considerazione della Santità dovuta a Roma, debitrice al Mondo di buon' esempio, massimamente in questo luogo, che per esser un Pio Albergo di Pellegrini, si fa oggetto, e quasi un centro, dov'entrano gl'occhi di tutta la Cristianità, aggiogandosi stimolo alla virtù Cristiana con la grata memoria del glorioso Fondatore San Filippo Neri, & anche con verace riflessione della santità, che si contiene neg' esercizj di questo Istituto tutto intento, ed impiegato in opere di carità a Dio gratissime, così di misericordia corporale, come spirituale.

C A P. I.

Come li Sacerdoti dovranno portarsi verso li Signori Superiori.

Professeranno una cordiale, e filiale obediienza, ed ossequio all' Eminentissimo Sig. Cardinal Protettore, ed Hmo Monsignor Primicerio loro Superiori, ed il dovuto rispetto all' Illustrissimi Signori Guardiani, nè s'ingeriranno mai nel loro governo, ne in alcun' amministrazione, o altra cosa temporale, che non li venga da' medemi Signori Superiori imposta, e molto meno averanno, o potranno mai avere alcuna giurisdizione, o dominio sopr' alcun bene presente, o futuro dell' Ospedale, ed Archiconfraternità, ed in caso di legati pii, donazioni, istituzioni, o altre simili lascite, che si facessero a' detti Sacerdoti in generale, o in particolare come Sacerdoti di questa Congregazione, tanto con peso, quanto senza peso di Messe, o altr' obbligo, o per qualsivoglia altra causa, non s'intenda mai da essi acquistata, e loro successori ragione alcuna di dominio, ma spetti all' Archiconfraternità l'amministrazione, ed incombenza per soddisfare, o far soddisfare alla mente de' Testatori, &c. non avendo mai per alcun tempo li detti Sacerdoti da fare, o poter fare figur alcuna di corpo da se, ed in qualsivoglia minima parte separato dall' Ospedale, ed Archiconfraternità, ma in tutto, e per tutto siano totalmente, come meri Ministri della Chiesa, ed Ospedale nelle cose spirituali, e spettanti alla cultura dell' Anime, sempre dipendenti dalli sopradetti Signori Superiori, perciò averanno d'attendere a' loro Ministerii Ecclesiastici, ed alla direzione dell' Anime, conforme gl' è prescritto nelle presenti Costituzioni; e riconoscendo la paterna carità de' suddetti Signori Superiori in essentiarli da ogni cura temporale, ed in provvederli onestamente, acciò senz'altra sollecitudine possino darli unicamente agl' Apostolici Ministerj, procureranno per esserli grati, avere memoria d'essi Signori ne' loro santi Sacrifizj, e di parteciparli le loro Orazioni, ed osservanze. Si persuadino però, che il maggior compiacimento, e gratitudine, che potranno usarli, sarà far esattamente il servizio di Dio, ed osservare fedelmente queste Costituzioni, ed esercizj, dal che prenderanno essi Signori motivo di maggiormente affezionarsi, aver cura, ed invigilare sopra la Congregazione, Oratorio, e Casa, e di proteggerli sempre nelle cose di gloria di Dio, e bene del profimo.

C A P. II.

Qualità, che si devono ricercare nell' Sacerdoti della Congregazione.

Primieramente si dovrà fare matura riflessione, e considerazione, se il soggetto sia veramente chiamato da Dio a questo santo Istituto, ed a quest' effetto se li faranno fare gl' esercizj spirituali, per esplorare lo spirito della vocazione, e per escludere qualche indegno motivo d'interesse o di rispetto umano, che potesse stimolarlo all' ingresso della Congregazione:

Dovrà essere uomo di conosciuta virtù, e di onorata fama, nè sia stato ejetto da alcuna Religione, nè di razza neofita, che abbia scienza sufficiente per le funzioni dell' Istituto, massimamente per confessare, e fermoneggiare.

Che sia di buona natura, capace di ben convivere in Comunità, ch' abbia buona sanità, e che non sii tanto avanzato nell' età, che si renda inabile a gl' esercizj della Congregazione.

Che posseda il Canto Ecclesiastico, o che ne sia in qualche modo instrutto.

Che non abbia occupazioni, o impieghi poco compatibili con gl' esercizj dell' Istituto.

Ch' abbia sincera, e ferma volontà d'acquistarsi il Cielo con l'opere spirituali, che in essa eserciterà.

Che particolarmente sia uomo d'una solida carità, ed umiltà, e pazienza, poichè l'aver sempre a fargli per uomini di condizione poveri, e di Nazioni per ordinario straniere, dalle quali non si può sperare alcuna retribuzione umana, ed essendo la fatica molta, e senz' intermissione, è imprefa, che non si potrà sostenere da chi non ha Capitale d'una gran carità, d'una grande umiltà, e d'una gran pazienza; perciò si procuri, che s'ammettano Chierici per gl' Offizj della Casa, o Ospedale, quali possano riuscire atti allo Stato Ecclesiastico per poter meglio coltivarli, e renderli a suo tempo Sacerdoti abili a questo Istituto.

Perchè niuna cosa potrà nuocere tanto all' osservanza dell' Istituto, e servizio di Dio, e di questo santo luogo, quanto l'ammettere Sacerdoti inabili, e poco ben disposti, non si dovrà ricevere alcuno, che prima non abbia frequentato la Congregazione de' Sacerdoti con edificazione, ed osservanza delle loro Regole, e praticato gl' exercizj in questo Istituto, che però dovrà prima d'ammeterli il soggetto ad osservare gl' exercizj, prenderne licenza dall' Eminentissimo Protettore, e riconosciuto abile da' Sacerdoti già ammessi, ed approvato negli Scrutinj segreti almeno con la maggior parte de' voti, se nè darà parte all' istesso Eminentissimo Protettore, acciò si degni confermare l'elezione.

Stabilito, che sarà alcuno in Congregazione, non possa licenziarsi, se non dall' Eminentissimo Signor Cardinal Protettore, o con li due terzi de' voti di tutti gl' altri Sacerdoti per causa di gravi delitti, o di reiterate inosservanze con la licenza dell' Emo Protettore.

C A P. III.

Osservanze comuni alli Sacerdoti.

Primo faranno ogni giorno all' ora, e luogo assegnato almeno mezz' ora d' orazione mentale in commune, e saranno pronti ad intervenire tutti. Ed occorrendo per legitimo impedimento di non potersivi alcuno trovare, inviolabilmente la dovrà fare da se in altr' ora tenendo per certo, che dal far bene questa, ne verrà in conseguenza il buon' adempimento di tutto il restante del servizio di Dio, e del Profimo, ed al pari dell' Orazione farà il profitto delle loro Anime, che perciò dovranno essere

molto

molto assidui nell'Orazione, e farla senz'interruzione, abituandosi con frequentissime orazioni giaculatorie.

Celebreranno ogni mattina, mentre non siano legittimamente impediti la santa Messa, *salva semper* però l'onestà, e debita devozione in ciascuno, conforme dispongono i Sacri Canonici nel *Cap. Significatum de Prebendis* ordinatamente per turno, o ciascuno all'ora assegnatali dal Superiore.

Frequentaranno il santo Sacramento della Confessione, rimettendosi la frequenza secondo la propria devozione, e disposizione, e si confesseranno dal Confessore proprio della Congregazione, o da quello, a cui ciascuno averà maggior confidenza.

Ogni anno faranno gl'Esercizj spirituali, ne quali si da loro per consiglio di far la confessione generale annua, che comprenda le materie del passar anno.

Faranno ogni sera l'esame di coscienza in comune, ed il Lunedì, Mercoledì, e Venerdì faranno la disciplina, eccettuare le feste, che caderanno in detti giorni.

Faranno ogni otto giorni, o almeno ogni quindici la Congregazione delle colpe, nella quale, assistendo per turno un de' Sacerdoti, che abbia compito il triennio in Congregazione, o il Superiore farà una devota esortazione, o conferenza per promuovere tra di loro lo spirito, e per infiammarli vicendevolmente al buon servizio dell'Istituto.

Conservaranno trà di loro una sincera carità, e fraterno amore, e se tal volta nascesse tra di loro qualche ombra, o ben minima lesione di carità, saranno solleciti, ed accurati a reintegrarli nella pristina cristiana affezione, e se per avventura fosse seguita qualche parola di mordacità, o di contristazione verso il suo prossimo, nè chiederà umilmente perdono all'offeso in pubblico nella stanza dell'Orazione, e l'offeso vicendevolmente rivolgerà con pari umiltà sopra di se la colpa, l'occasione della colpa, ed il Superiore, accettando questa vicendevole umiliazione, ingiongerà al colpevole legiera, o nessuna penitenza.

Averanno parimente premura di mantenere gran carità, e vicendevole e dilezione con tutti li Ministri dell'Ospedale, ajutandoli, e sollevandoli caritatevolmente nelle loro osservanze, e vicendo con la carità ogni loro imperfezione.

Appartiene allo spirito della loro vocazione d'amare teneramente i poveri Pellegrini, e tra di loro i Sacerdoti, e con pari affetto amare, e beneficiare spiritualmente i poveri convalescenti, e nutriranno insieme tra di loro Sacerdoti una santa emulazione di bene e santamente servirli nello spirito.

Vestiranno modestamente escludendo particolarmente il vestire di seta, e si porteranno in ogni altra cosa conforme alla disposizione de' Sacri Canonici.

Ogni uno si trovi in Casa all'*Ave Maria*, e la sera dopo cena avanti finisca la ricreazione, si serrino le porte, e si consegnino le chiavi al Superiore.

Nell'uscir di Casa ogni uno metta il suo segno nella tavoletta, andando fuori con ogni modestia, come conviene a Sacerdoti, non si trattenghino nell'i Cortili, Portici, Refettorj, o altro luogo dell'Ospedale a far circoli di nuove, o altri discorsi inutili, e vani, e molto meno nella dispensa, Cucina, o altre Officine del medesimo Ospedale, nè tratteranno con li Ministri, o Serventi di esso, se non per quello, che concerne il buon incamminamento della divota vita, o per il buon servizio dell'Ospedale.

Uferanno trà di loro gran carità, ed assi-

stenza, quando faranno infermi, somministrando uno all'altro ogni consolazione, ed ajuto così spirituale come corporale.

Quando alcuno tra di loro morirà, ciaschedun Sacerdote dovrà celebrare una Messa per l'Anima del Defonto, e ciascheduno similmente dovrà celebrare una Messa per Anima dell'Emmentissimo Protettore, e di Monsignor Illustrissimo Primicerio, ed Illustrissimi Signori Guardiani in caso di morte.

Interreranno tutti con puntualità alla mensa comune, e dato che sarà il segno ultimo della Campanella nell'ora consueta, conforme alla Tabella, così la mattina, come la sera, si troveranno avanti il Refettorio, eccetto però quelli, che fossero occupati in servizio della Chiesa, nè entrino, se non sono la metà in circa, ed entrati, e lavatesi le mani, si faccia la benedizione al solito dal Superiore, o in sua assenza dal più anziano, che vi sarà, cominci il Lettore a leggere, e gl'altri a mangiare.

Nel tempo della mensa si osservi sempre da tutti rigoroso silenzio, e si consumerà una parte del tempo nella lezione spirituale, e l'altra in proporre due dubbj, uno di Teologia morale, e l'altro di Scrittura Sagra, o Sagra Erudizione, e ciascuno risponderà con brevità, e così s'osservi anche la sera, e il Lettore finito, che averà di leggere anderà a sedere nell'ultimo luogo vacante, o aspetterà la seconda mensa.

Non si levino da tavola, se non tutti unitamente, quando sarà sparcchiato, eccetto il Lettore, quando non avesse finito di mangiare, e poi, rese le grazie, si partiranno dal Refettorio.

Chi verrà, mentre si legge, entrato farà, farà prima riverenza alla Santissima Trinità, o altra Sagra Immagine, che si conserverà in Refettorio, e poi a quelli, che sono a tavola, e fatta la benedizione sotto voce, anderà a sedere all'ultimo luogo vacante.

Tutti li Sacerdoti legeranno, e serviranno a mensa per turno, particolarmente i più giovani, ajutandoli anco per turno uno della famiglia, e mancando quello, a cui tocca leggere, o servire, il più prossimo supplisca, e non si fermino mai in Refettorio, se non in tempo della mensa.

Ogni giorno così doppo pranzo, come dopo cena averanno insieme almeno mezz'ora di ricreazione nella stanza a quell'effetto destinata, e tutti doveranno intervenirevi, se non in caso d'impedimento con licenza del Superiore ed ivi si porteranno con modestia, e religiosità.

Nessun Sacerdote potrà invitare alcuno Amico alla mensa commune, e molto meno a mangiare nelle loro stanze, o altro luogo dell'Ospedale senza licenza de' Superiori.

Ne alcuno potrà andare alla mensa di alcuno Amico senza licenza del Superiore, il quale farà molto raro in concederla, e molto circospetto.

Non usciranno di Casa senza licenza, che dovranno chiedere con la benedizione dal Superiore.

Siano molto parchi, e circospetti in ammettere forastiere nelle Camere.

Nessun Sacerdote potrà accettare carica, o incombenza di negozj temporali esterni, o contrari alla propria vocazione.

Quando alcuno commetterà qualche errore nel convivere domestico, se ne accusarà in pubblico nella stanza dell'Orazione, così per propria emenda, come per edificazione, e per rifacimento dell'esempio dato.

Quando vacarà alcuna stanza si darà Pazione a Sacerdoti secondo l'ordine dell'anzianità.

C A P. I V.

Carità verso i Pellegrini.

Averanno viscere di cristiana carità verso i poveri Pellegrini, procurando, che per quanto

si può partino dall' Ospedale migliori, che non ci vennero, ed edificati, e consolati.

Entrati, ed ammessi, che faranno li Pellegrini dalli Fratelli, o Ministri a quest' effetto deputati, uno, o più di detti Sacerdoti, secondo il numero de' Pellegrini, li condurrà tutti nella Chiesa, o Cappella di S. Filippo, o altro luogo più comodo, e li farà una breve, chiara, ed utile istruzione per la Santa Confessione, e Comunione, o sopra qualche atto pratico del Cristiano, e li persuaderà a fare la loro Confessione generale. La mattina seguente incamminandosi poi esso con quelli della prima sera alla lavanda de' piedi, gl' altri restaranno a recitare la terza parte del Rosario, o altra orazione.

Giunti alla lavanda, si farà questa Sagra Funzione puntualmente, ed unitamente cogli altri Fratelli secondo il rito solito dell' Ospedale.

Terminata la lavanda andaranno con ordine modestamente nel Refettorio, dove dalli Fratelli, o da Ministri dell' Ospedale a ciò destinati faranno posti a tavola.

Incominciandosi la refezione con la benedizione della mensa, secondo il rito dell' Ospedale, e terminandosi col solito rendimento di grazie, durante il tempo della mensa, si farà dal Sacerdote la lezione d'un libro spirituale.

Doppo il rendimento di grazie, anderanno con silenzio, e modestia, o alla Chiesa, o Oratorio o altro luogo più comodo, ove giunti il Sacerdote li farà fare brevemente l'esame di coscienza, e poi l'accompagnerà al Dormitorio, cantando le Litanie della Madonna Santissima, o altr' orazione, ed aspersi con l'acqua benedetta, li lascerà con qualche salutare ma breve ricordo.

Il sudetto Sacerdote insinuerà a' Fratelli secolari, o alli Serventi ad avere gran riguardo che ogn' uno dorma separatamente nel suo letto, e quando mai la multiplicità de' Pellegrini portasse la necessità di più d'uno per letto, s'avverta con gran premura di non accompagnare persone d'età sospetta, e parimente i sani con gl' Infermi, massime d' infermità comunicabili.

S'avvertirà, che secondo la dovuta, e decente divisione degl' Uomini dalle Donne, ed anco da Sacerdoti, massimamente in occasione di gran concorso si assegnerà distintamente uno de' Sacerdoti per la simile direzione de' loro esercizi spirituali.

La mattina svegliati i Pellegrini dal Servente, e le Pellegrine dalla serva alla debita ora assegnatali, e vestiti, si portaranno nel luogo destinati, dove il Sacerdote a cui toccherà, fatto che gl' averà l'esercizio quotidiano con la dovuta, e decente divisione degl' Uomini dalle Donne gli farà una breve, e fruttuosa esortazione, o meditazione istruttiva.

In questo tempo faranno pronti al Confessionario alcuni Confessori più, o meno secondo il maggiore, o minore concorso de' Pellegrini, ad ascoltare le Confessioni, ed il simile si farà doppo il pranzo nell' ora, che sogliono incominciare a comparire i Pellegrini ne' maggiori concorsi.

Apportarebbe incredibile giovamento a i Pellegrini, perchè resterebbero sufficientemente istruiti, e mossi a vivere cristianamente, e se ne partirebbero ben contenti, ed edificati, se qualche Sacerdote in questi giorni dell' Ospedalità potesse trattenerli occupati in continui esercizi, ed assisterli ad istruirli nella pratica degl' esercizi, ed atti più principali, ed importanti del Cristiano, e li tirasse a fare la loro Confessione generale, e che un Sacerdote, o almeno qualche Fratello Secolare gl' accompagnasse per regolarli, ed istruirli alle visite delle sette Chiese, o altre più insigni di Roma, e per darli maggior comodità si potrebbe cercare a' Pellegrini

qualche soccorso per la refezione della mattina, e quando qualche buon Fratello avesse questo spirito d'accompagnarli, ma non potesse metterlo in pratica per la sua povertà, che l'obbligasse all' esercizio di qualche arte, farebbe limosina molto impiegata il sovvenirli di necessario vitto.

Sarà anche bene di stampare un piccolo Libretto, nel quale si contenga una succinta, e pia istruzione non solamente di quello, che si deve divotamente operare in quel tempo dell' Ospedalità, visita delle Chiese, e viaggio, ma in tutta la loro vita per vivere cristianamente, e farebbe spedito, che quel Libretto si stampasse anco in Latino, in Tedesco, ed altre lingue.

C A P. V.

Carità verso i Convalescenti.

Primo li poveri Convalescenti costituiscono una Vigna del Signore molto feconda, e fruttuosa, che merita pure ogni diligenza, e cultura.

La mattina ad un' ora discreta faranno svegliati dal loro Servente, e levatisi da letto, chi potrà un Sacerdote li visiterà, ed avanti il loro Altare, o Oratorio gli farà fare l'esercizio spirituale della mattina, come s'è detto per li Pellegrini &c. Di più farà loro una breve e semplice ragionamento spirituale per istruirli sopra gl' atti pratici del Cristiano, e per disporli alla Confessione, e Comunione, e di poi offerirà loro comodità di confessarsi per chi si sentisse disposto, e nel medesimo tempo, si troveranno altri Sacerdoti per sentire le Confessioni generali che li saranno state assegnate, e confessati, che faranno il sopradetto celebrerà la Santa Messa per loro comodità, e divozione. Terminata la Messa, e rese le grazie per la Comunione, si porteranno alla mensa, la quale sarà accompagnata dalla benedizione, lezione, e rendimento di grazie nella conformità si è detto de' Pellegrini.

Un altro Sacerdote tre ore in circa dopo il pranzo visiterà i Convalescenti, e farà con loro una divota, ed utile conferenza spirituale, pigliando per materia l'esame della coscienza così generale, come particolare, l'esercizio dell' orazione, la perfezione di ciascuno nel suo stato, l'opere della misericordia così corporali come spirituali, il modo di bene, ed utilmente confessarsi, e comunicarsi, la preparazione alla morte, l'introduzione a varie divozioni della Sagra Passione di Nostro Signore, della B. Vergine, dell' Angelo Custode &c. e gl' esortarà a cavare frutto dall' Infermità antecedente, dalla quale Dio s'è degnato liberarli con una buona mutazione di vita, con una confessione generale, alla quale s'offerisca pronto esso, ed altri bisognando, prendendo nota di quelli, che vorranno farla. Servirà a trattenerli allegri, e sollevati il cantarli poi qualche lode, o Canzonetta spirituale, ed il farli recitare la terza parte del Rosario.

Un quarto d'ora avanti cena faranno l'esame di coscienza in comune, e poi si porteranno alla mensa, la quale sarà accompagnata dalla benedizione, lezione sagra, e rendimento di grazie, come sopra: dopo la cena li ricondurrà al Dormitorio, dove farà il solito esercizio della sera, e data loro la benedizione con l'asperzione dall' Acqua Santa gli lascerà con qualche buono, e breve ricordo.

C A P. VI.

Della Chiesa, e Sagristia.

Primo si deputaranno due Sacerdoti alla cura, e custodia della Sagristia, e Chiesa, ed uno

di loro

di loro averà titolo di Prefetto della Sagristia, e l'altro di Coadjutore.

Doveranno questi due Sacerdoti essere Uomini di molta vigilanza, accurati nel culto di Dio, e di carità, e civiltà verso quelli, che frequentano la Chiesa, e Sagristia.

Procuraranno con ogni diligenza il decoro della Casa di Dio, la polizia della Chiesa, il candore, e decenza degl' Altari, e della Sagra Suppellettile.

Sarà loro Offizio, e incumbenza, che nella Chiesa s'osservi modestia con escludere circoli de i poco riverenti verso la Casa di Dio, e molto più con tenere la Chiesa purgata da tutto quello, che può offendere, anco in cose minime la castità, e faranno osservare un rigoroso silenzio tanto in essa, quanto nella Sagristia.

Averanno a cuore, che le funzioni dell' Altare, e del Coro, si facciano con puntualità, e con decenza, ed a quest' effetto sarà anco destinato un altro Sacerdote con titolo di Prefetto delle Ceremonie.

Apparterrà a loro il procurare, che ciascuno Sacerdote, così di Casa come di Cappellani stranieri celebrino la Messa nell' ora ad essi prescritta, acciò che con l'ordinato ripartimento delle Messe la Chiesa resti bene officiata, ed i Confluenti ad essa trovino ad ogn' ora pronta comodità di Messe.

Invisgileranno, che i Cappellani stipendiati non compariscano all' altare con chioma, o abito disdicevole a' Sacri Canonici, o agl' ordini de' Superiori, ma che celebrino con modestia, e divozione dovuta a tanto Ministerio, anco per edificazione de i Concorrenti alla Chiesa. Che però potrà riuscire di molto servizio di Dio, per proprio, ed altrui spirituale profitto introdurre una conferenza, dove intervenissero li sudetti Sacerdoti esteri per trattare ivi della Disciplina Ecclesiastica, de i Casi Morali, ed altre materie pertinenti allo Stato Ecclesiastico, per poterli detti Sacerdoti abilitare alla cooperazione della salute dell' Anime, ed all' ajuto delli Ministerj, ed opere spirituali della Chiesa, e Casa in caso di bisogno con licenza dell' Eminentissimo Protettore, e Monsignor Illustrissimo Primicerio.

Invisgileranno che li Sottosagristiani, e Chierici servino con puntualità, e decoro, ed osservino anco in quello potrà spettare al loro profitto spirituale, e servizio da loro dovuto alla Chiesa, Sagristia, a quest' Istituto, e gl' Ordini de' Superiori.

Averanno singolare premura, che nel concorso de' Pellegrini resti sempre la debita distanza, e segregazione degl' Uomini dalle Donne, e che i medesimi Pellegrini non si servino della Chiesa per luogo di trattenimento, o di conversazione, o di passa tempi, particolarmente, quando v' intervenissero uomini, e donne, ma si assegnino loro altro ritiro, o sia loro pensiero il ritrovarselo.

Li Sacerdoti deputati dal Superiore assisteranno con ogni carità, ed assiduità al Confessionario in Chiesa nelle mattine di festa, ed altri giorni di concorso, e nelle mattine feriali basterà, che un solo di loro per turno v' assista sempre.

Sarà buon Ordine, che il Prefetto, e suo Coadjutore negl' affari di Chiesa giornalmente occorrenti conferiscano le difficoltà con gl' altri Sacerdoti per darne poi parte all' Eminentissimo Protettore, e Monsignor Illustrissimo Primicerio.

Sarà buon servizio, e grande utilità dell' Istituto, che i Sacerdoti si esimino per quanto si può da alcuni pesti, cioè d'andare ad accompagnare i Defonti, benché venghino nella nostra Chiesa, come di andare a celebrare Anniversarij fuori della nostra Chiesa, o altre simili funzioni,

potendosene di queste trasferire il peso all' Cappellani stranieri, acciò che i medesimi Sacerdoti con più decoro, e con animo più libero, e con forze più disimpegnate da altre occupazioni, possino con tutto il loro spirito impiegare tutti se stessi, tutti i loro talenti in quello, che è essenziale, e che è l'anima dell' Istituto, cioè nel buono, e perfetto servizio della Chiesa, e dell' Anime, e in particolare de' Pellegrini, e Convalescenti, che propriamente è opera d'insigne carità, che ha tirato a se l'amore, l'edificazione, e l'applauso di tutta Roma, e possiamo dire di tutto il Mondo.

Ogni volta, che si esporrà il Santissimo Sacramento nella Chiesa v'interveranno tutti per la Processione, che si farà tanto nell' esporlo, quanto in riponerlo, ed in tutto il tempo, che sarà esposto tanto di giorno, quanto di notte, vi assisterà un Sacerdote con Cotta, conforme il rito per turno un' ora per ciascheduno.

Dovranno celebrare ogni mattina, e cantare tutte le Messe de' Vivi, e de' Defonti per soddisfare agl' obblighi della Chiesa, salva sempre però l'onestà, e debita devozione di ciascuno, come s'è detto nel Cap. 3., come anco assistere a' Vespri tutte le Domeniche, ed altre feste dell' anno, ed in altri giorni soliti della Chiesa, ed ogni sera all' Ave Maria cantare la Salve, come è solito all' Altare della B. Vergine coll' intervento de' tutti.

Non possino tanto i destinati a confessare attualmente nella Chiesa, quanto gl' altri ricevere Elemosine per le Messe, o per altro effetto, ma devono inviare quelli che vogliono dare quell' elemosina al P. Sagristano, o altro Coadjutore, e quando l' elemosina non fosse per le Messe, ma per altre cause s'invii il Benefattore a qualcheduno de' Signori Guardiani, ed in loro assenza al Maestro di Casa, mentre il Benefattore non potesse, o non volesse mettere l'Elemosina nelle Casette, che sono alle Porte della Chiesa, ed Ospedale; e se il Benefattore non potesse, o non volesse portare, la prenda il Sacerdote, e quanto prima la consegna al Guardiano, ed in sua assenza al Maestro di Casa.

C A P. VII.

Dell' Oratorio.

Non minor obbligo de' Pellegrini, e Convalescenti hanno li Sacerdoti verso li Fratelli dell' Oratorio di fare ogni lodevole applicazione alla cultura spirituale delle loro Anime, a quest' effetto si deputi un Sacerdote col titolo di Padre Spirituale dell' Oratorio, il quale nelle mattine delle Feste dovrà intervenire all' adunanze de' Fratelli nell' Oratorio.

Quivi uno de' Fratelli a ciò destinati leggerà un Libretto spirituale assegnatoli, e doppo qualche spazio di lezione fin che si veda arrivato numero sufficiente de' Fratelli per recitare l'orazione della Beata Vergine, e de' Morti secondo il solito dell' Oratorio, si farà fermare la lezione, ed il Padre dedurrà uno, o più punti da meditare, sopra li quali si tratteranno genusselli, orando mentalmente per breve spazio di tempo d'un quarto d'ora.

Dopo la meditazione, si reciterà l'Offizio &c., ed avanti la Messa uno de' Sacerdoti secondo il turno farà a' Fratelli un breve, ed utile ragionamento spirituale, e tutto questo senza pregiudizio della Messa Parochiale secondo la disposizione de' Sagri Canonici, e specialmente del Concilio di Trento.

Nel medesimo tempo uno, o più Sacerdoti col P. Spirituale secondo il maggiore, o minore concorso assisteranno ad ascoltare le Confessioni de' Fratelli.

Assisteranno

Affisteranno ancora alle loro Anime con carità paterna nel darli indirizzi spirituali.

Procuraranno di promoverli nella frequenza de' Santi Sacramenti, ed osservanze de' loro statuti, ed altre divozioni praticate da' primitivi Fratelli dell'Oratorio, e figli del P. S. Filippo per soddisfare anch'essi all'obbligo, che hanno da dare buon effempio al Mondo. Perciò gioverebbe molto, che si raccogliessero le principali osservanze del Cristiano appropriate al loro stato, e si facessero stampare, acciò meglio si potessero apprendere, ed osservare, e comunicare anco alle Confraternità aggregate, e per fargliele meglio apprendere servirebbe molto bene, che un Sacerdote gli facesse conferenza spirituale sopra l'osservanza delle medeme, e pratica degl'atti Cristiani in tempo, che stimasse più approposito, e che se gl'offerisca di dargli g'exercizj spirituali per alcuni giorni, massime, quando occorreranno più feste insieme.

Doveranno anco aver particolar cura delli Ministri, e Serventi dell'Ospedale, e de' Poveri di Santa Maria in Cappella, e per il buon incamminamento di tutta la famiglia nella vita devota, e puntual servizio dell'Ospedale, si deputi loro un Sacerdote, che gl'instruisca, e faccia ogni settimana la Congregazione, conforme si fa alli Sacerdoti, e faccia che si confessino, e comunichino le feste deputate, e secondo il consiglio del loro Confessore, e specialmente ogni prima Domenica del mese con li Fratelli, e che ogni mattina ascoltino la S. Messa, e facciano la sua orazione, ed ogni sera l'esame di coscienza, e se riuscirà possibile unitamente insieme, e vivano in santa pace, e concordia tra di loro, e siano fedeli, esemplari, ed accurati nel servizio dell'Ospedale, e verso de' Pellegrini, e Convalescenti, riverenti verso i Sacerdoti, e gl'obbediscano, in quelle cose, che dispongano le presenti Costituzioni, e che sono ordinate nell'Instruzioni, e Tabbelle perpetue, o da approvarsi da' Signori Superiori spettanti alla cura spirituale delle loro Anime, e de' Pellegrini, e Convalescenti, e tra loro si potrà eleggere uno de' più morigerati, ed abili, ch'abbia cura d'avvisare a' suoi tempi, e d'eguire quanto gli sarà ordinato dal Sacerdote.

Si doveranno ordinare gl'exercizj, che ciascuno dovrà fare, e sopra ogni esercizio formare una distinta, e chiara instruzione, come s'ha da praticare, acciò si renda più facile, e fruttuoso, e si doveranno anco prescrivere in Tavolette gl'ordini delle giornate che possono servire per tutto l'anno, acciò ogni cosa si faccia con uniformità, ed a' suoi debiti tempi, e conforme la mente de' Signori Superiori, da' quali si dovrà prima ogni cosa approvare.

Potranno anco comunicarsi queste Costituzioni, o altri statuti dell'Archiconfraternità alle Confraternità aggregate, ed insieme all'altre, che le desiderano, acciò possano metterle in pratica, ed osservarle in quelle parti, che sarà loro possibile, e dove non conviveranno e non si potranno mantenere Sacerdoti a sufficienza per l'assistenza a' Pellegrini, e per il dovuto servizio alle Chiese, ed Oratorj, potranno supplicare li Sacerdoti medemi delle Congregazioni, ed altri Fratelli, distribuendo tra di loro li Ministerj, ed Offizj, e le Congregazioni s'ajuteranno scambievolmente per l'osservanza, e senz'uscir dalla sfera dell'Istituto con facultà dell'Eminentissimo Protettore, e Monsig. Illustrissimo Primicerio potranno alcuni Sacerdoti portarsi a dargliene l'indirizzo, e regolamento con questo mezzo, e loro esempio promoveranno molto il servizio di Dio in molte Confraternità, ed altri pii Istituti, e goveranno ad innumerabili Anime.

CAPITOLO VIII.

Offizj de' Sacerdoti.

1. Superiore.
2. Prefetto delli Pellegrini.
3. Prefetto de' Convalescenti.
4. Prefetto della Sagristia, e della Chiesa.
5. Suo Coadjutore.
6. Prefetto delle Ceremonie.
7. Confessore della Congregazione.
8. Correttore segreto.
9. Infermiere.
10. Suo Coadjutore.
11. Padre Spirituale dell'Oratorio.
12. Correttore della Lezione della Mensa.
13. Ministro.

Primo. Ciascuno delli sudetti Ministri, ed Officiali di Congregazione, e famiglia adempirà le particolari incombenze spettanteli secondo il regolamento già stampato, e conforme l'istruzioni, che sopra le medesime Costituzioni, ed Offizj saranno loro prescritte da' Superiori.

2. L'Elezione del Superiore si rinoverà, e confermerà ogni tre anni con la maggior parte de' voti segreti de' sudetti Sacerdoti.

3. Fatta l'Elezione, si parteciperà all'Eminentissimo Protettore per l'approvazione.

4. Ed il Superiore ogn'anno eleggerà i sopradetti Officiali, secondo la maggior abilità, e disposizione de' Soggetti, ed avrà cura di ben regolare la Congregazione, e di fare osservare le presenti Costituzioni &c., e tutti saranno molto puntuali in osservarle, ed essendo stati fedeli in queste poche cose saranno costituiti dal Signore sopra molti beni.

5. In conformità si dice nel Cap. primo di queste Costituzioni li sudetti Sacerdoti restino tanto più attenti ad aver ogni debita obbedienza, e soggezione all'Emo Protettore, e Monsig. Illustrissimo Primicerio, e rispetto dovuto a gl'illustrissimi Sig. Guardiani con osservare quanto si prescrive per loro Disciplina nello stato dell'Archiconfraternità, approvato da Monsig. Filippo Archinto già Vicario del Papa in quello, che non sarà contrario alle presenti Costituzioni, che doveranno inviolabilmente osservarsi.

§. 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, dicti Exponentes Constitutiones huiusmodi, quo firmius subsistant, & serventur exactius, Apostolicæ confirmationis nostræ patrocinio communiri summopere desiderent, Nos specialem ipsi Exponentibus gratiam facere volentes, & eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & pœnis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatas existunt ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine super hoc nobis humiliter porrectis inclinatis, de nonnullorum Venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium ad ipsas Constitutiones examinandas a Nobis specialiter deputatorum consilio, omnes, & singulas Constitutiones præinsertas auctoritate Apostolica tenore præsentium confirmamus, & approbamus, illisque inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus, ac omnes, & singulos juris, & facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint supplemus.

§. 3. Decernentes eadem præsentibus literas ac Constitutiones præinsertas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis, ad quos spectat, & pro tempore spectabit in omnibus, & per omnia plenissime suffragari,

Preces totius
Congrega-
tionis.Confirmatio
relatarum
Constitutio-
num.

Clausula.

ri, & ab illis respective inviolabiliter observari: Sicque in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores judicari, & diffiniri debere; ac irritum, & inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 4. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, necnon quatenus opus sit quibusvis, etiam juramento, confirmatione Apostolica, seu quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus; privilegiis quoque, indulgentiis, & literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, & insertis habentes, illis alias in suo robore permanentibus ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

§. 5. Volumus autem, ut earundem præsentium literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides tam in judicio, quam extra illud ubique locorum habeatur, quæ haberetur ipsis præsentibus, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscis. die III. Junii MDCXCII. Pontificatus nostri Anno Primo.

plicatum fuit, ut in præmissis opportune providere de benignitate Apostolica dignaremur.

§. 2. Nos igitur piis ipsius Caroli Regis Votis, & supplicationibus hujusmodi quantum cum Domino possumus favorabiliter annuentes, de memoratorum Cardinalium consilio, ut prædicta die Sabbati Sancti in posterum singulis annis post absolutam Missam Solemnem in præfata Ecclesia, seu Capella tres Missæ tantum, juxta assertam antiquam, & immemorabilem consuetudinem, dummodo tamen præfens gratia non transeat in exemplum, celebrari libere, & licite possint, & valeant Apostolica auctoritate tenore præsentium concedimus, & indulgemus.

§. 3. Decernentes easdem præfentes literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis, ad quos spectat, & pro tempore spectabit plenissime suffragari; sicque in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Casuarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, & definiri debere; ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 4. Non obstantibus præmissis, ac Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die VIII. Junii MDCXCII. Pontificatus nostri Anno Primo.

Concessio præd.

Clausulæ.

XIV.

Conceditur facultas celebrandi tres Missas die Sabbati Sancti in Capella Sanctæ Mariæ de Athocha Fratrum Prædicat. Oppidi Matriti.

Inn. XI. Const. ed. 1688. Jun. 26. P. 12. agitur de Missali. Et hujus Pontificis Const. ed. 1694. Aug. 3. P. 3. permittitur Missa B. Joannæ Alphonsi.

Dat. 8. Junii 1692. An. 1.

INNOCENTIUS PAPA XII.

Ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Piis Orthodoxorum Regum de Ecclesia Dei multis nominibus optime meritum studiis paterna charitate libenter obsecundamus, sicut ad Omnipotentis Dei gloriam, bonorum operum incrementum, & Christiani Populi ædificationem salubriter in Domino expedire arbitramur.

§. 1. Cum itaque, sicut pro parte charissimi in Christo filii nostri Caroli Hispaniarum Regis Catholici Nobis per dilectum filium nobilem virum modernum Ducem de Medinaceli ipsius Caroli Regis apud nos, & Sedem Apostolicam Oratorem nuper expositum fuit in Capella Regia sub titulo, seu invocatione Sanctæ Mariæ de Athocha nuncupat. in Ecclesia Fratrum Ordinis Prædicatorum Oppidi Matriti Toletan. Diocesis. sita tres Missæ singulis annis die Sabbati Sancti immemorabili tempore celebrari hæcenus consueverint, nunc vero hac in re obstat Decretum a Congregatione Venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium Sacris Ritibus præpositorum novissime nempe die 11. Februarii 1690. emanatum, ac a fel. record. Alexandro Papa VIII. prædecessore nostro approbatum, per quod celebratio missarum dicta die Sabbati Sancti in quibuscumque Ecclesiis, & Oratoriis, etiam privatis, non obstante quacumque consuetudine in contrarium, prohibetur, & unicam Missam Conventualem una cum officio ejusdem Sabbati Sancti celebrandam esse decernitur: Nobis propterea ejusdem Caroli Regis nomine per præfatum modernum Ducem humiliter sup-

Erat immemorabilis consuetudo celebrandi dictas Missas, sed ei adversabatur Decretum Congregationis.

Preces Regis Catholici.

Confirmantur Constitutiones Congregationis Presbyterorum Secularium in Collegio Sanctæ Lucie Bononien. Societ. Jesu.

XV.

Const. ed. 1692. Jun. 3. P. 1. confirmata fuere Constitutiones Presbyterorum SS. Trinitatis Peregrinorum, & Convalescentium de Urbe.

INNOCENTIUS PAPA XII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Dat. 21. Junii 1692. An. 1.

Proœmium.

IN supremo militantis Ecclesiæ folio, meritis licet imparibus, per ineffabilem Divinæ Clementiæ abundantiam constituti, ea, quæ pro felici, prosperoque Congregationum Christianidelium in sortem Domini vocatorum, ac propriæ, alienæque saluti laudabili studio incumbentium ad exercenda Christianæ charitatis, atque pietatis opera pie, sancteque institutarum regimine, & progressu provide, prudenterque constituta, atque ordinata esse noscuntur, ut firma semper, atque illibata persistant, Apostolici muniminis patrocinio cum id a nobis petitur libenter roboramus.

§. 1. Exponi siquidem Nobis nuper fecerunt dilecti filii Camillus Malvezzi, & Hieronymus Sampieri Bononien., quod cum anno proxime præterito Venerabilis Frater Jacobus Archiepiscopus Bononien., ad Omnipotentis Dei gloriam, & Clericalis Status in Diocesi Bononien. perfectionem, Congregationem Presbyterorum, seu Clericorum Sæcularium in Collegio S. Lucie Bononien. Clericorum Regularium Societatis Jesu erexerit, atque instituerit, eidem Congregationi de mandato ipsius Jacobi Archiepiscopi, præscriptæ fuerunt nonnullæ Constitutiones tenoris, qui sequitur videlicet:

Costituzioni della Congregazione degli Ecclesiastici Secolari eretta in Bologna nel Collegio di S. Lucia della Compagnia di Gesù, per ordine di Monsignor Illmo Arcivescovo Giacomo Boncompagni l'anno 1691. a dì 8. Novembre.

1. Il fine di questa Congregazione è attendere mediante la Divina grazia al proprio profito

A quo instituta d. Congregatio, & conditæ sequentes Constitutiones.